



SNAM RETE GAS

**OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 484/2017/R/GAS DEL 28 GIUGNO 2017**

***“AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS
NATURALE”***

1. ORIENTAMENTI GENERALI

Il presente documento illustra le osservazioni di Snam Rete Gas al documento di consultazione 484/2017/R/gas (nel seguito 'DCO'), recante "*Aggiornamento delle direttive per le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale*", predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) in data 28 giugno 2017. Vengono, di seguito, richiamate alcune considerazioni di carattere generale, rimandando alle successive sezioni del documento per un'analisi puntuale delle osservazioni e dei suggerimenti relativi a ciascun punto di discussione.

La scrivente Società intende esprimere il proprio apprezzamento per le iniziative intraprese dall'Autorità relativamente al perfezionamento della regolamentazione dell'accesso al sistema infrastrutturale del gas naturale del biometano, fonte energetica rinnovabile essenziale per lo sviluppo delle politiche di sostenibilità ambientale del Paese. Il biometano potrà ricoprire un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico favorendo la transizione energetica verso un'economia a basso contenuto di carbonio, fondata sulla sostenibilità e sulla circolarità di utilizzo delle risorse.

Si condivide in particolare la volontà dell'Autorità di procedere ad un aggiornamento delle disposizioni relative alla connessione di impianti di biometano di cui alla deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas, con particolare riferimento alle specifiche di qualità per l'immissione in rete, recependo a livello nazionale la norma EN 16723-1 che ha determinato la cessazione del periodo di *standstill* normativo.

Si ritiene altresì necessario prevedere che anche la normativa nazionale primaria sia armonizzata alle nuove disposizioni europee per quanto concerne i parametri di qualità comuni a gas naturale e biometano che devono essere rispettati ai fini dell'immissione in rete. A tal proposito si suggerisce l'esclusione delle limitazioni sui materiali utilizzabili (matrici) per la produzione di biometano e si propone l'adozione di valori limite prudenziali per i composti di fluoro e cloro conformemente a quanto stabilito dalla norma UNI/TR 11537.



Per quanto concerne gli impieghi di gas naturale e biometano si evidenzia come un tempestivo allineamento della normativa nazionale a quella europea, consentirebbe altresì il rispetto degli obblighi previsti per il gas per autotrazione, limitando di fatto il fabbisogno di installazione di apparati di filtraggio e trattamento. Tali apparati di filtraggio e trattamento andrebbero infatti installati solo dove effettivamente necessario, ovvero prevedendo: i) desolforatori presso le produzioni nazionali ii) deidratatori presso le stazioni di rifornimento CNG e iii) filtri per l'abbattimento del silicio presso gli impianti di produzione di biometano.

Infine, tenuto conto delle prescrizioni normative attualmente in vigore in Italia in materia di odorizzazione del gas riconsegnato, si ritiene che il limite previsto per lo zolfo totale (comprensivo di odorizzante) debba prevedere valori meno restrittivi, come meglio precisato nei successivi punti di discussione.

2. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DELL'AUTORITÀ

2.1 Specifiche di qualità del biometano per quanto concerne l'immissione in rete

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni sulle specifiche di qualità per quanto concerne l'immissione in rete del biometano.

Con riferimento alle specifiche di qualità per l'immissione di biometano in rete si condivide la necessità evidenziata dall'Autorità di prevedere che la regolazione nazionale si allinei alle disposizioni europee vigenti.

Con riferimento ai valori soglia previsti dalle norme UNI EN 16726 e UNI EN 16723-1 per i componenti comuni a gas naturale e biometano, si evidenzia come questi risultino più stringenti rispetto a quelli previsti dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, con particolare riferimento al contenuto di zolfi (zolfo totale, zolfo da mercaptani e solfuro di idrogeno). Al fine di favorire l'intercambiabilità e la libera circolazione del gas naturale nelle reti di trasporto tra i diversi Stati Membri, condizione alla base per la creazione di un mercato unico europeo, si auspica una rapida armonizzazione della specifica di qualità di cui al Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 ai limiti previsti dalle suddette norme.

Pur comprendendo la volontà dell'Autorità di tutelare la salute pubblica, in relazione alla proposta di far riferimento al decreto interministeriale 5 dicembre 2013 e nello specifico all'articolo 8, comma 9 *"per le restrizioni relative all'utilizzo di talune matrici in relazione alle esigenze di salute pubblica, in attesa che ci sia un consolidamento della normativa europea e nazionale"*, si evidenzia come gli effetti di tale disposizione sono da considerarsi esauriti tenuto conto che la stessa era finalizzata alla gestione del periodo transitorio di emanazione delle norme europee¹.

¹ "Fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE [...]"

Inoltre, relativamente alle possibili implicazioni per la salute pubblica derivanti dalle immissioni di biometano nelle reti del gas naturale, la norma europea EN 16723-1 raccomanda agli Stati membri di individuare le sostanze contaminanti e i relativi valori limite da applicare a livello nazionale utilizzando la metodologia *"Proposed limit values for contaminants in biomethane based on health assessment criteria"*, in fase di elaborazione da parte del CEN. Tale norma, peraltro, non esclude l'utilizzo di nessun tipo di matrice per la produzione di biometano. Si ritiene altresì opportuno evidenziare come in diversi altri sistemi europei, gli impianti di produzione di biometano siano attualmente alimentati con matrici diverse ed eterogenee² senza che si abbiano evidenze di conseguenze negative sulla salute pubblica. L'introduzione del riferimento all'art. 8 comma 9 del decreto interministeriale 5 dicembre 2013 comporterebbe la preclusione alla possibilità di connessione alla rete per alcuni impianti di produzione di biometano, in contrasto con il principio di garantirne l'accesso non discriminatorio alle reti del gas naturale nonché con gli obiettivi comunitari di riduzione dell'utilizzo di combustibili di origine fossile.

Infine si evidenzia come, in relazione ai composti di fluoro e cloro, la norma UNI EN 16723-1 raccomandi agli Stati membri di individuarne i valori limite utilizzando la sopracitata metodologia *"Proposed limit values for contaminants in biomethane based on health assessment criteria"*. Nelle more della sua adozione si propone di mantenere quali valori limite per tali composti quelli individuati come prudenziali nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 (ovvero 3 mg/Sm³ per fluoro e 1 mg/Sm³ per cloro).

2.2 Impieghi del biometano per autotrazione

Spunti per la consultazione

- S2. Osservazioni sul tema delle soluzioni rispetto alla differenziazione delle specifiche autotrazione e immissioni in rete.

² IGU (International Gas Union), June 2015, *"Sustainability of renewable gases- Natural gas and renewable gas - 2012-2015 Triennium Work Report"*.

La specifica di qualità prevista dalla norma EN 16723-2 per il gas naturale e il biometano da utilizzare come carburanti per autotrazione, risulta più stringente rispetto alle specifiche di cui alle norme UNI EN 16723-1 e UNI EN 16726, rispettivamente riferite all'immissione in rete di biometano e gas naturale. Nello specifico particolare attenzione va posta ai limiti previsti per il silicio e lo zolfo nel gas naturale e/o biometano destinati all'autotrazione, la cui presenza è legata principalmente alla presenza di silossani, mercaptani, solfuro di idrogeno, altri solfuri e odorizzante, nonché le temperature di rugiada dell'acqua e degli idrocarburi.

Al fine di consentire il rispetto delle specifiche di qualità previste per i carburanti per l'autotrazione anche presso le stazioni di servizio alimentate mediante le reti del gas naturale, l'Autorità nel DCO propone l'installazione di apparecchiature di purificazione presso le stazioni di servizio a valle del punto di riconsegna.

Al fine di minimizzare i costi di sistema e tenuto conto che a tendere la specifica di qualità del gas naturale per l'immissione nelle reti di trasporto dovrebbe allinearsi alla più stringente specifica in fase di completamento a livello europeo, si ritiene opportuno prevedere che le apparecchiature di desolforazione siano previste, ove necessario, presso i punti di consegna delle reti (in particolare presso le produzioni nazionali), piuttosto che presso le stazioni di rifornimento: l'immissione di gas naturale e biometano in specifica nelle reti assicurerebbe infatti il rispetto dei limiti di specifica del gas riconsegnato, compreso quello destinato all'autotrazione.

Con riferimento al limite di zolfo totale (comprensivo dell'odorizzante) previsto dalla norma EN 16723-2 per l'impiego in autotrazione (pari a 30 mg/Sm^3), si evidenzia come tale valore risulti difficilmente conciliabile con l'analogo limite previsto dalle norme UNI EN 16723-1 e UNI EN 16726 per il biometano e il gas naturale non odorizzato immessi in rete (20 mg/Sm^3). Infatti, tenuto conto che per il THT (odorizzante molto utilizzato nell'ambito della distribuzione) la concentrazione minima prevista ai fini della sicurezza ai sensi della UNI 7133-2 (32 mg/Sm^3) corrisponde ad una concentrazione di zolfo pari a circa 12 mg/Sm^3 , tale limite verrebbe superato. Il ricorso ad odorizzanti che comportano l'introduzione di più bassi quantitativi di zolfo (quale per esempio il TBM), ove possibile, potrebbe consentire un più agevole rispetto del limite proposto.

Pertanto limitatamente a biometano e gas naturale (ed eventuale miscela dei due) usati come combustibile per autotrazione, si ritiene opportuno considerare la



possibilità di un valore limite per lo zolfo totale (comprensivo dell'odorizzante) più coerente con i livelli mediamente presenti nella rete di trasporto nazionale. In tal senso si potrebbe utilizzare unicamente il limite di $20\text{mg}/\text{Sm}^3$ previsto in assenza di odorizzante dalle norme UNI EN 16723-1 e UNI EN 16726, sottoponendo a specifica lo zolfo totale al netto del quantitativo derivante da eventuale odorizzante utilizzato ai fini della sicurezza.

In analogia a quanto esposto per le produzioni nazionali, si propone di prevedere l'installazione degli strumenti specifici per la rimozione dei silossani presso i produttori di biometano prima dell'ingresso in rete, essendo questi l'unica potenziale fonte d'immissione di silicio nell'intero sistema gas.

Infine, per quanto riguarda il vincolo sulla temperatura di rugiada dell'acqua, si ritiene che il potenziamento degli impianti di deidratazione del gas (già normalmente presenti nelle stazioni di servizio) consentirebbe il rispetto dei valori di specifica di cui alla EN 16723-2, nonostante i più alti limiti previsti per il gas naturale e il biometano immessi in rete.